



COMUNE DI CAMPORGIANO

- Provincia di Lucca -

REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE PER LE PARI OPPORTUNITA'

(approvato con Deliberazione di C.C. n. 23 del 22/07/2021)

ART. 1

1. In attuazione del principio di parità sancito dall'art. 3 della Costituzione Italiana e dalle leggi di parità ed in conformità con quanto stabilito dalla L. R. 23/2/1987 n. 14 è istituita la Commissione comunale per le Pari Opportunità tra donna e uomo e per la rimozione degli ostacoli che di fatto costituiscono discriminazione diretta o indiretta nei confronti delle donne.
2. La Commissione ha sede presso il Consiglio comunale ed è organo consultivo e di proposta del Consiglio e della Giunta.
3. La Commissione esercita le sue funzioni in piena autonomia operando in stretto raccordo con i movimenti e le associazioni femminili del Comune, della Garfagnana e della Provinciadi Lucca e le donne elette nelle istituzioni.

ART. 2

1. La Commissione esprime proposte ed elabora progetti di intervento locale in ordine alle finalità di cui all'art. 1
2. La Commissione in particolare:
 - a) Svolge attività di ricerca sulla condizione femminile nell'ambito comunale;
 - b) Valuta lo stato di attuazione delle leggi statali e regionali nei riguardi della condizione femminile;
 - c) Può esprimere pareri su provvedimenti e programmi comunali che direttamente o indirettamente hanno rilevanza per la condizione femminile che saranno inviati d'ufficio alla Commissione;
 - d) Presenta proposte per l'adeguamento della legislazione regionale in atto alla Commissione Regionale per le Pari Opportunità;
 - e) Formula osservazioni e proposte nelle varie fasi di svolgimento del procedimento di approvazione di atti legislativi ed amministrativi;
 - f) Promuove iniziative dirette a sviluppare la cultura delle pari opportunità;
 - g) Raccoglie e diffonde le informazioni riguardanti la condizione femminile, assicurando alle stesse un permanente dibattito e promuovendo un migliore utilizzo delle fonti di informazione esistenti;
 - h) Opera per la rimozione di ogni forma di discriminazione rilevata o denunciata, soprattutto in materia di lavoro e di impiego della donna;
 - i) Promuove una adeguata presenza femminile nelle nomine di competenza del Comune.
3. La Commissione può richiedere di essere ascoltata dalle Commissioni Consiliari in relazione agli argomenti che essa ritiene investano la condizione femminile. Le suddette Commissioni garantiscono l'audizione entro congruo termine dalla richiesta, e in ogni caso entro e non oltre tre settimane dalla richiesta stessa.

ART. 3

1. La Commissione è composta da un minimo di 6 ed un massimo di 10 donne, scelte tra coloro che abbiano riconosciute esperienze di carattere scientifico, culturale, professionale, economico e politico in riferimento ai compiti della Commissione e sulla base di un giudizio di idoneità e non di comparazione.
 - Le candidate alla Commissione possono essere proposte da associazioni di ispirazione

culturale, economica, e politica, purchè fondate sui principi fondamentali della democrazia, nel rispetto della Costituzione Repubblicana e delle leggi di parità.

La proposta di candidatura può essere fatta anche da singole/i cittadine/i allegando alla proposta stessa motivazioni e curricula delle candidate

- Le designazioni delle candidate vengono fatte dall'Assessore alle pari opportunità, di concerto con il Sindaco, avendo sentito i capigruppo della maggioranza e della minoranza, rispettando il rapporto esistente tra maggioranza e minoranza nel numero delle elette.

- L'Assessore alle Pari Opportunità, di concerto con il Sindaco, deve tener conto della rappresentatività culturale, sociale, politica del territorio, delle esperienze e competenze individuali, con particolare riferimento all'impegno profuso per la promozione delle donne.

- Le componenti della Commissione restano in carica fino alla scadenza del Consiglio comunale.

ART. 4

1. La Commissione nella sua prima riunione convocata dall'Assessore alle Pari Opportunità elegge a maggioranza delle proprie componenti la Presidente, due Vicepresidenti, ed una Segretaria verbalizzante.
2. La Presidente convoca e presiede le sedute indicando gli argomenti da trattare. La convocazione della Commissione può essere altresì richiesta dalla metà delle sue componenti. La Commissione si riunisce almeno una volta l'anno.
3. Per la validità delle decisioni della Commissione è necessaria la presenza della maggioranza delle sue componenti e le decisioni sono assunte a maggioranza delle presenti. L'assenza ingiustificata dopo tre sedute consecutive può comportare la decadenza dalla Commissione stessa.
4. La convocazione deve avvenire mediante l'invio dell'ordine del giorno almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione; nei casi di urgenza almeno 24 ore prima.
5. Ai lavori della Commissione, in base agli argomenti trattati, possono essere invitati a partecipare, a titolo consultivo, componenti la Giunta ed il Consiglio Comunale.
6. La Commissione può determinare l'articolazione delle sue attività per gruppi di lavoro, le cui proposte devono ottenere l'approvazione della Commissione. Ai gruppi di lavoro possono essere invitati a partecipare a titolo consultivo e su designazione della Commissione, anche rappresentanti esterni alla Commissione ed al Consiglio Comunale.

ART. 5

La Commissione propone al Consiglio Comunale un programma annuale di attività con le indicazioni dei riflessi finanziari, entro il 10 Dicembre di ogni anno.

La Commissione inoltre, entro il 31 marzo di ogni anno, invia all'Assessore alle Pari Opportunità e al Sindaco una relazione sull'attività svolta corredata da osservazioni e proposte. Il Sindaco ne cura la trasmissione ai Consiglieri per il necessario esame da parte del Consiglio stesso.

ART. 6

La Commissione sviluppa rapporti di collaborazione:

- a) Con la Commissione regionale per le Pari opportunità istituita presso il Consiglio regionale;
- b) Con la Commissione Pari Opportunità della Provincia di Lucca;
- c) Con analoghi Comitati o Commissioni istituite nelle altre Province o presso gli Enti Locali, nonché con la Consulta Regionale Femminile Autonoma della Toscana;
- d) Con gli Istituti di Ricerca e le Università anche sulla base di apposite convenzioni

ART. 7

1. A ciascuna componente, con esclusione del Sindaco, è riconosciuto un gettone di presenza pari a quello dei Consiglieri comunali per la partecipazione a ciascuna seduta di Commissione regolarmente convocata.
2. Gli oneri finanziari per le attività della Commissione gravano su apposito capitolo del bilancio comunale. I relativi impegni di spesa sono assunti, su proposta della Commissione, dal Responsabile del Servizio Finanziario dell'Ente. Per le liquidazioni relative alle indennità e gettoni provvede il Responsabile del Servizio finanziario dell'Ente, previo controllo della documentazione necessaria.
3. Per il funzionamento della Commissione, ivi compreso lo svolgimento dei compiti di segreteria, sono garantiti personale e strumenti adeguati.
4. Gli uffici comunali collaborano con la Commissione su problemi di reciproco interesse.

ART. 8

Le informazioni ed i documenti assunti dalla Commissione nel corso delle sue attività non possono essere utilizzati in modo da violare le norme in materia di tutela della riservatezza.

ART. 9

La Commissione è insediata dal Sindaco e dall'Assessore alle Pari Opportunità entro novanta giorni dall'insediamento del Consiglio stesso.

NOTE

Note all'Articolo 1

- *Costituzione della Repubblica italiana.*
- Art. 3
- Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. E' compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese. (Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 1947, n. 298).

- *L.R. n. 14 del 23 febbraio 1987 "Istituzione della commissione regionale per la promozione di condizioni di pari opportunità tra uomo e donna" (BURT n. 12 del 4 marzo 1987)*